

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **28/1983** (ECLI:IT:COST:1983:28)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **22/12/1982**; Decisione del **14/01/1983**

Deposito del **01/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14605**

Atti decisi:

N. 28

ORDINANZA 14 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 del 9 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1977 dal Pretore di Treviso nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e l'Amministrazione provinciale di Treviso, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Treviso, con ordinanza emessa l'8 marzo 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.: assumendo - in dissenso con la giurisprudenza della Corte di cassazione - che la norma impugnata non estenderebbe l'assicurazione obbligatoria per il servizio di vigilanza privata alle "guardie non private", nominate da parte di un ente pubblico, così determinando un'illegittima "disparità di trattamento assicurativo";

e che nel presente giudizio si è costituito l'INAIL ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: per sostenere entrambi, prima che l'infondatezza, l'inammissibilità della questione così sollevata, "siccome proposta" - a quanto testualmente osserva l'Avvocatura dello Stato - "nei confronti di una norma che non esiste nel nostro ordinamento", rappresentando il frutto di un'errata interpretazione del giudice a quo.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non reca alcun cenno sulla rilevanza dell'impugnativa da essa proposta: con la conseguenza che quella prospettata dal Pretore di Treviso rimane un'astratta questione di legittimità costituzionale, senza che venga in tal senso osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 e del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata dal Pretore di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.